



CAPITANERIA DI PORTO ORISTANO

(Tel. 0783/72262 – posta elettronica :oristano@guardiacostiera.it- sito web : www.oristano.guardiacostiera.it)

ORDINANZA N° 14/2012

ANCORAGGIO DELLE NAVI MERCANTILI NELLA RADA DI ORISTANO

Il Capitano di fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Oristano:

VISTA la propria Ordinanza n. 3/2009 in data 17 febbraio 2009 con la quale sono state individuate le zone di ancoraggio per le navi mercantili nella rada di Oristano;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 luglio 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2011, recante aggiornamento dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre»;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 luglio 2011, n. 188, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2011, concernente regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre»;

CONSIDERATO la zona di ancoraggio C di cui alla succitata Ordinanza 3/2009 ricade all'interno del perimetro dell'Area Marina Protetta «Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre», così come rideterminata dal citato decreto 20 luglio 2011;

RITENUTO, quindi, necessario modificare la posizione della predetta zona di ancoraggio;

SENTITO il Capo della Corporazione dei piloti del porto di Oristano;

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2012, recante disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale, ed in particolare l'articolo 1 che vieta nella fascia di mare che si estende per due miglia marine dai perimetri esterni delle aree marine protette, la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda;

VISTA la propria Ordinanza n. 13/2012 in data 17 luglio 2012 con la quale viene modificato il divieto di navigazione, ancoraggio e sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda nella fascia di mare che si estende per due miglia marine dai perimetri esterni delle aree marine protette, di cui all'articolo 1, comma 1, del succitato decreto 2 marzo 2012;

VISTI gli artt. 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione:

ORDINA

Articolo 1

1. L'ancoraggio delle navi mercantili nel golfo di Oristano è consentito esclusivamente all'interno delle zone circolari indicate nella seguente tabella:

ZONA	COORDINATE CENTRO (Datum Roma 1940)		RAGGIO	PESCAGGIO MASSIMO CONSENTITO
A	Lat. 39° 53,3' N	Long. 008° 31.0' E	Miglia 0.2	Metri 6
B	Lat. 39° 53,0' N	Long. 008° 31.4' E	Miglia 0.16	Metri 6
C	Lat. 39° 50,9' N	Long. 008° 27.8' E	Miglia 0.4	Metri 20
D	Lat. 39° 51,8' N	Long. 008° 28.7' E	Miglia 0.6	Metri 10

Articolo 2

1. La Capitaneria di porto, sentiti i Piloti del porto, assegna la zona di ancoraggio alle navi segnalate in arrivo, o a quelle già ormeggiate in banchina, che chiedono di ancorare in rada. L'assegnazione della zona di ancoraggio è riportata nel programma accosti.
2. Le navi mercantili, prima di ancorarsi, dovranno contattare a mezzo VHF ch. 16 la Capitaneria di porto di Oristano per la conferma della zona di ancoraggio.
3. Eventuali esigenze non programmate saranno valutate di volta in volta dalla Capitaneria di porto di Oristano.

Articolo 3

1. L'Ordinanza n. 3/2009 in data 17 febbraio 2009, in premessa citata, è abrogata.

Articolo 4

1. L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave o specifico illecito.-

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, ex art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione ed inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/oristano.

Oristano, 17 Luglio 2012

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Alberto BOTTAREL

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n.39.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della Legge 30 dicembre 1991, n.412 al presente non seguirà l'originale.-